



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Servizio:
Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

ORIGINALE

Data 19/11/2019

N. Reg. Gen. 647

Capitolo _____

Impegno _____

Mandato _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 647 del 19/11/2019

Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI ALL'INTERNO DELLA P.C.C. - KIBERNETES S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con il D.L. 66/2014 e in particolare l'art. 27 che richiama gli art. 7 e 7 bis del D.L. 35/2013 viene introdotto il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che prevede quanto di seguito sintetizzato:

- le P.A. immettono sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) la data ed altre informazioni relative alle fatture pervenute (*fase di ricezione*), nonché alcuni dati derivanti dalla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (*fase di contabilizzazione*);
- per le fatture elettroniche, trasmesse mediante il sistema di interscambio (SDI), i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione sono acquisiti dalla piattaforma automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal D.M. 55/2013;
- le P.A., entro il giorno 15 di ciascun mese, comunicano le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza del pagamento senza che lo stesso sia stato disposto (*fase di comunicazione dei debiti scaduti*);
- permane l'obbligo di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) l'avvenuto pagamento della fattura (*fase di pagamento*), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato in operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione;
- i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per rilasciare le certificazioni dei crediti che per produrre report, indicatori, ecc., a beneficio delle P.A., dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza;

Ricordato che con l'articolo 41, 41bis e 42 vengono introdotte altri adempimenti in merito al monitoraggio del debito delle PA e in particolare:

- attestazione dei pagamenti oltre scadenza e dei tempi di pagamento attraverso la pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività (art. 41 c. 1 e 2);
- obbligo della tenuta del registro delle fatture;

Richiamata la L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1 commi da 859 a 872 che introduce l'obbligo di aggiornare costantemente la piattaforma anche al fine di quantificare lo stock di debiti commerciali al 31/12/2018 ed in particolare:

- il comma 867 stabilisce che gli Enti devono comunicare alla PCC l'ammontare dello stock dei debiti commerciali non pagato al 31.12 dell'esercizio precedente e calcolato secondo l'articolo 33 del D.Lgs 33/2013. Tale debito deve essere comunicato alla PCC entro il 31 gennaio di ogni anno;
- i commi 857-868 delineano le sanzioni in caso di inadempienze
- il comma 868 prevede che, a partire dal 2020, l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in misura pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisti di beni e servizi scatta in caso di:
 - non vengono pubblicati l'ammontare complessivo dei debiti ai sensi dell'art. 33 del DL 33/2013. Pubblicazione da fare sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - non vengono comunicate alla PCC le informazioni richieste dal comma 867 (Stock del debito commerciale) ed anche le informazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture.



Dato atto che il Servizio Economico-Finanziario di questo Comune, fra le cui attività rientrano gli adempimenti illustrati nei paragrafi precedenti, data l'esiguità del personale impiegato in rapporto alle attività e ai procedimenti in carico, non è in grado di garantire autonomamente l'espletamento delle attività di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all'interno della P.C.C. entro i termini normativi previsti;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ad un soggetto esterno di comprovata professionalità ed esperienza in materia, il servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all'interno della P.C.C., di cui al D.Lgs. 118/2011, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa vigente;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia), secondo il quale:

- ai sensi del comma 1, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi del comma 2, lett. a), si prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Kibernetes s.r.l. di Sinalunga (SI), in quanto la ditta rappresenta un referente di comprovata professionalità con esperienza pluriennale nel settore, che dispone di adeguate figure professionali e di proprie metodologie già collaudate, tenuto anche conto che il software applicativo per la gestione della contabilità dell'ente, in uso presso l'Ufficio Ragioneria, è fornito dalla stessa;

Rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato d.lgs 50/2016, per le seguenti ragioni:

1. a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro;
2. si dà atto che la fornitura che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima fornitura tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 40.000 euro;

Richiamate le "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare il punto 3.7 il quale testualmente recita "... il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a



conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

Dato atto che i presupposti indicati sussistono nella presente fattispecie, per le seguenti ragioni:

- ✓ assenza di alternative: il servizio offerto è esclusivo in quanto le attività vengono effettuate direttamente tramite il software di contabilità, fornito dalla stessa Kibernetes s.r.l.;
- ✓ grado di soddisfazione maturato: l'operatore economico, ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV), già affidataria del servizio, ha eseguito le prestazioni con diligenza ed a regola d'arte;
- ✓ competitività del prezzo offerto: l'operatore economico ha offerto un prezzo che, constatate le condizioni di contratto e la qualità del servizio richiesto, appare ampiamente concorrenziale rispetto al mercato di riferimento, in considerazione delle informazioni assunte;
- ✓ qualità della prestazione: l'operatore economico, nei precedenti rapporti contrattuali, ha dimostrato massima affidabilità ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Visto l'art. 1, comma 1 del d.l. 06.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135) a norma del quale a far data dal 15.08.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Visto l'art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n. 145, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs.30.03.2001, n. 165, fra cui i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la proposta presentata dalla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV) con nota prot. n. 17.740 del 19.11.2019, relativa al servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all'interno della P.C.C. che si può sintetizzare come di seguito:

- *prima fase*: analisi della banca dati dell'Ente dal sito della Piattaforma dei Crediti Commerciali
- *seconda fase*: aggiornamento di tutti i documenti contabili attraverso la comunicazione scadenza (anche dei documenti non interessati da un pagamento), contabilizzazione e pagamento dei documenti che sono interessati da almeno un pagamento
- *terza fase*: gestione degli esiti di ritorno dalla PCC, eventuale bonifica degli stessi e conseguente rinvio dei file fino a completa assenza di esiti negativi
- *quarta fase*: aggiornamento di tutti i documenti contabili, gestione delle note di credito e compilazione del mod. 004 per le sospensioni ove ne ricorra la fattispecie



proposta che prevede per le attività sopra descritte un corrispettivo economico pari a € 1.900,00 + IVA 22%, per un totale di € 2.318,00;

Ritenuto pertanto di aggiudicare alla ditta Kibernetes s.r.l. di Silea (TV) il servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all'interno della P.C.C., alle condizioni di cui all'offerta conservata in atti;

Visto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Dato atto che:

- il CIG per la presente fornitura è il seguente: **Z482B660BE**;
- l'impresa affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da Durc On Line (INAIL_18576443) richiesto in data 14.10.2019, con scadenza validità al 11.02.2020;
- l'impresa affidataria ha già provveduto a sottoscrivere il codice etico del Comune di Chianciano Terme (delibera C.C. n. 77 del 27.12.2013) in data 25.08.2014 con ns. prot. 12.375;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. 33/2013;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento sui controlli interni con la sottoscrizione del presente atto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2019 avente per oggetto: "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 e piano triennale della performance 2019/2021 – Approvazione";

Vista l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Visto in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.00, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Visti il Regolamento dei contratti ed il Regolamento di contabilità adottati da questo Ente;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 37 del 29.10.2019 “Esame ed approvazione della convenzione fra il Comune di Chianciano Terme e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, per la gestione associata del servizio finanziario, contabile e tributi, ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000.”;

Vista la DGU n. 86 del 29.10.2019 avente per oggetto “Organizzazione Servizi e Funzioni – Modifica Area Finanziaria - Servizio B1 Ambito B1A – Approvazione.”, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle funzioni gestite in forma associata, “B - Area Finanziaria – Servizio B1 – Finanziario, contabile e tributi - Ambito B1A”, dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 68 del 31/10/2019, con il quale la sottoscritta Mariella Spadoni è nominata Responsabile del Servizio finanziario, contabile e tributi dei seguenti Enti Unione dei Comuni, Comune di Trequanda e Comune di Chianciano Terme, gestione economica del personale dei seguenti Enti Unione dei Comuni, Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda, dal 1° novembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020;

DETERMINA

- di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all’interno della P.C.C. (Piattaforma dei Crediti Commerciali), alle condizioni di cui all’offerta conservata in atti, alla ditta Kibernetes s.r.l. con sede in Silea (TV) – Via Galileo Galilei n. 1 per l’importo complessivo di € 1.900,00 oltre Iva 22% per un totale di € 2.318,00;

- di dare atto che:

- il CIG per la presente fornitura è il seguente: **Z482B660BE**;
- l’impresa affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da Durc On Line (INAIL_18576443) richiesto in data 14.10.2019, con scadenza validità al 11.02.2020;
- l’impresa affidataria ha già provveduto a sottoscrivere il codice etico del Comune di Chianciano Terme (delibera C.C. n. 77 del 27.12.2013) in data 25.08.2014 con ns. prot. 12.375;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. 33/2013;

- di impegnare la somma di € 2.318,00 a favore di Kibernetes s.r.l. per il servizio di aggiornamento e bonifica dei documenti contabili all’interno della P.C.C., nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2019	2020	2021	Esercizi succ.
100812	U.1.03.02.16.999	€ 2.318,00			

- di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
- di dare atto che il contratto con l'operatore economico suddetto verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione a ricevimento di regolare fattura, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità adottato da questo Ente;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 100812/2019 e con le regole di finanza pubblica;
- di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente dei seguenti dati:

a	ragione sociale e dati fiscali dell'impresa	Kibernetes s.r.l. Via G. Galilei n. 1 – Silea (TV) P.iva 01190430262
b	importo del corrispettivo	€ 1.900,00
c	titolo a base dell'attribuzione	lettera d'ordine
d	responsabile del procedimento	Manuela Mazzetti
e	modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	affidamento diretto (art. 1, comma 450 L. 296/2006)

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.